

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 605 def.

Brussel, 30 november 1993

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 90/218/CEE relativa
all'immissione sul mercato e all'impiego della
somatotropina bovina (B.S.T.)

(presentata dalla Commissione)

Relazione

La decisione 90/218/CEE (1) del Consiglio stabilisce che gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché l'immissione sul mercato della somatotropina bovina e la sua somministrazione alle vacche da latte tramite qualsiasi mezzo non siano autorizzate nel loro territorio fino al 31 dicembre 1993.

Per studiare gli effetti e le conseguenze della somministrazione di questo prodotto è stato necessario un lasso di tempo superiore. Gli studi sono stati completati e, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, la Commissione ha trasmesso al Parlamento ed al Consiglio una relazione sull'andamento della situazione (2).

La relazione della Commissione ha concluso sulla necessità di vietare la commercializzazione della BST e la sua somministrazione alle vacche da latte per la durata dell'applicazione del regime di quote lattiere stabilito con regolamento 3950/92/CEE del Consiglio (3), che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 90/218/CEE del Consiglio, la Commissione presenta adeguate proposte in merito. La presente proposta è intesa a soddisfare quest'obbligo.

La misura proposta rientra nel quadro della politica agraria comune. Per realizzare gli obiettivi delle misure è necessario adottare una decisione.

Le misure prendono la forma di una decisione, la cui attuazione ricadrà sotto la responsabilità degli Stati membri.

La Commissione invita il Consiglio ad adottare una rapida decisione.

(1) GU n. L 116 dell'8.5.1990, Decisione modificata dalla decisione 92/98/CEE (GU n. L 39 del 15.2.1992, pag. 41).

(2) COM (93) 331 def. del 16 settembre 1993.

(3) GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

**PROPOSTA
DI DECISIONE DEL CONSIGLIO
del**

**che modifica la decisione 90/218/CEE relativa
all'immissione sul mercato e all'impiego della
somatotropina bovina (B.S.T.)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾

considerando che, con decisione 90/218/CEE ⁽³⁾ modificata, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a vietare, fino al 31 dicembre 1993, nel proprio territorio, la somministrazione, tramite qualsiasi mezzo, di somatotropina bovina (BST) alle vacche da latte, non essendo in quel momento ancora sufficientemente noti gli effetti e le conseguenze della somministrazione del prodotto;

considerando che, nel frattempo, sono stati intrapresi studi approfonditi sugli effetti e le conseguenze della somministrazione di somatotropina bovina alle vacche da latte; che il comitato per i medicinali veterinari (CVMP), istituito con direttiva 81/851/CEE, è giunto alla conclusione che i prodotti a base di BST studiati soddisfano i tradizionali criteri di "qualità", "sicurezza" e "efficacia" necessari ai fini dell'autorizzazione;

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. L 116 dell'8.5.1990, Decisione modificata dalla decisione 92/98/CEE (GU n. L 39 del 15.2.1992, pag. 41).

considerando tuttavia che lo stesso comitato ha fatto presente che il suo pregiudizio favorevole è subordinato al rispetto di parecchi requisiti, quali ad esempio un livello elevato di allevamento, la selezione degli animali da sottoporre a trattamento e la loro cura successiva, una dieta specifica per questi animali, una prescrizione veterinaria in ogni caso e un elevato livello igienico nella sede dell'iniezione; che lo stesso comitato ha insistito sulla necessità di controllare in modo permanente il titolo di cellule somatiche del latte ottenuto da animali trattati con BST, per motivi sanitari;

considerando che il gruppo di consulenti in materia di etica della Commissione ha raccomandato misure di salvaguardia simili a quelle richieste dal CVMP;

considerando che l'introduzione della BST avrebbe effetti contrari agli obiettivi della politica agraria comune, in particolare per quanto si riferisce al sistema di quote lattiere introdotte dal 1984;

considerando che le reazioni negative da parte dei consumatori e le relative ripercussioni sui consumi, i mutamenti che si potrebbero verificare nella produzione e gli effetti potenzialmente negativi sulle esportazioni comunitarie potrebbero ulteriormente aggravare gli squilibri commerciali e strutturali tanto nel settore lattiero, quanto in quello delle carni;

considerando che, per tener conto degli elementi di cui sopra, la commercializzazione della BST e la sua somministrazione alle vacche da latte deve essere vietata per lo meno per la durata di applicazione del regime di quote lattiere nella Comunità;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/218/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché, fino allo scadere del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (3) che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'immissione sul mercato della somatotropina bovina e la sua somministrazione alle vacche da latte tramite qualsiasi mezzo non siano autorizzate nel loro territorio.

2. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 4

In caso di revisione del regime di cui all'articolo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione, corredata di proposte adeguate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

(3) GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

ISSN 0254-1505

COM(93) 605 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-93-642-IT-C

ISBN 92-77-61781-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo